



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2029

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FILIPPO MARIA ACQUATI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12990 del 27 febbraio 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Filippo Maria Acquati, nato a Inzago (MI) il 2 febbraio 1972;

VISTA la nota del 29 luglio 2021 (prot. n. 51162 di pari data), con cui BPER Banca S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Filippo Maria Acquati, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 26 agosto 2021 (prot. n. 59304 di pari data), 29 ottobre 2021 (prot. n. 73109 del 2 novembre 2021), 23 novembre 2021 (prot. nn. 78013, 78035 e 78036 di pari data), 21 gennaio 2022 (prot. n. 3986 di pari data), 24 febbraio 2022 (prot. n. 14175 del 25 febbraio 2022), 28 aprile 2022 (prot. n. 29003 di pari data), 6 giugno 2022 (prot. n. 37640 del 7 giugno 2022) con cui



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

il predetto intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente;

VISTE le note del 25 maggio 2022 (prot. n. 35036 di pari data) e del 1° giugno 2022 (prot. nn. 37012 e 37014 di pari data), con cui anche taluni investitori hanno trasmesso all'Organismo informazioni e documenti relativi alle condotte poste in essere dal consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1937 del 30 maggio 2022, notificata in pari data, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Filippo Maria Acquati dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7- septies, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 28 giugno 2022 (prot. n. 42764/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Filippo Maria Acquati, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per avere violato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare per aver:
 - acquisito, anche temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
 - trasmesso a clienti e potenziali clienti documentazione e informazioni non rispondenti al vero;
- art. 159, comma 5, per aver accettato dalla clientela mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Filippo Maria Acquati non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 17 ottobre 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Filippo Maria Acquati le menzionate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 4 e 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti e in caso di trasmissione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di accettazione dai clienti di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 159, comma 5, del medesimo Regolamento;
- con specifico riferimento alla complessiva gravità delle condotte accertate, va rilevato che la sussistenza di due episodi di acquisizione, quantomeno temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela – ciascuno dei quali autonomamente da sanzionare nella fattispecie con il massimo edittale – e l'entità delle perdite celate ai clienti attraverso la non episodica consegna di rendicontazioni recanti dati non veritieri – parimenti da sanzionare anche autonomamente con il massimo edittale in ragione della significativa induzione in errore determinata – devono considerarsi circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Filippo Maria Acquati a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Filippo Maria Acquati, nato a Inzago (MI) il 2 febbraio 1972, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d)*, del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino